



Mercoledì 12/04/2023

## **Presentazione IVA annuale in scadenza al 2 maggio 2023**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2023 utilizzato per l'anno d'imposta 2022.

Il modello va presentato esclusivamente per via telematica

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
  - ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
  - ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche
  - ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd. "nuovi minimi")
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).